



2024/2047

30.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2047 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2024

che autorizza l'immissione sul mercato dei semi e della farina di semi di *Vigna subterranea* (L.) Verdc. quale alimento tradizionale da un paese terzo e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Sulla base della definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283, un alimento tradizionale da un paese terzo è considerato un nuovo alimento.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) Il 10 ottobre 2019 la società WhatIF F&I Pte Ltd («richiedente») ha notificato alla Commissione l'intenzione di immettere sul mercato dell'Unione i semi e la farina di semi di *Vigna subterranea* (L.) Verdc. quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che l'alimento in esame sia utilizzato come tale (semi cotti) o come farina e che sia destinato alla popolazione in generale.
- (4) La notifica è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. In particolare, i dati presentati dal richiedente dimostrano che i semi e la farina di semi di *Vigna subterranea* (L.) Verdc. vantano una storia di uso sicuro come alimento in Africa.
- (5) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 14 settembre 2023 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
- (6) Entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 né gli Stati membri né l'Autorità hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza all'immissione sul mercato dell'Unione dell'alimento in esame.
- (7) Il 29 gennaio 2024 l'Autorità ha pubblicato la sua relazione tecnica dal titolo «Technical Report on the notification of dried seeds and flour thereof of *Vigna subterranea* (L.) Verdc. as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283» ⁽³⁾. In tale relazione l'Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia dell'uso richiesto dei semi e della farina di semi di *Vigna subterranea* (L.) Verdc. non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2024:EN-8571.

- (8) È pertanto opportuno che la Commissione autorizzi l'immissione sul mercato dell'Unione dei semi e della farina di semi di *Vigna subterranea* (L.) Verdc. quale alimento tradizionale da un paese terzo e aggiorni di conseguenza l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (9) Nella sua relazione l'Autorità ha osservato che si possono prevedere reazioni allergiche dopo il consumo dell'alimento tradizionale, in particolare nei soggetti sensibilizzati alle arachidi e alla soia. Nella relazione l'Autorità ha inoltre osservato che i semi essiccati dovrebbero essere sottoposti ad ammollo e bollitura prima del consumo come altri legumi essiccati. È pertanto opportuno che i semi e la farina di semi di *Vigna subterranea* (L.) Verdc. messi a disposizione dei consumatori siano adeguatamente etichettati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (10) I semi e la farina di semi di *Vigna subterranea* (L.) Verdc. dovrebbero essere inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I semi e la farina di semi di *Vigna subterranea* (L.) Verdc. sono autorizzati a essere immessi sul mercato dell'Unione.

I semi e la farina di semi di *Vigna subterranea* (L.) Verdc. sono inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo.

2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la voce seguente:

«Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Semi e farina di semi di <i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc. (alimento tradizionale da un paese terzo)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	<ol style="list-style-type: none"> La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «semi/noci/fagioli/arachidi bambara (<i>Vigna subterranea</i>)» o «farina di semi/noci/fagioli/arachidi bambara (<i>Vigna subterranea</i>)» a seconda della forma utilizzata. L'etichetta dei prodotti alimentari contenenti l'alimento tradizionale deve recare l'indicazione secondo cui i semi e la farina di semi di <i>Vigna subterranea</i> possono provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note alle arachidi e alla soia. Tale indicazione deve figurare accanto all'elenco degli ingredienti o, in mancanza di tale elenco, accanto al nome dell'alimento. Quando i semi sono venduti crudi, l'etichetta deve recare l'indicazione che essi vanno ammollati e cotti prima del consumo». 	
	Non specificato			

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

«Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
Semi e farina di semi di <i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc. (alimento tradizionale da un paese terzo)	Descrizione/definizione L'alimento tradizionale è costituito dai semi essiccati interi sgusciati di <i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc. [famiglia: Fabaceae (o Leguminosae)] o dalla farina ottenuta attraverso diverse fasi, tra cui il trattamento termico e la macinazione dei semi. Sinonimi: <i>Cryptolobus subterraneus</i> (L.) Spreng., <i>Glycine subterranea</i> L., <i>Tetrodea subterranea</i> (L.) Raf., <i>Voandzeia subterranea</i> (L.) Thouars. Denominazioni comuni: arachide bambara, noce bambara, fagiolo bambara, pisello bambara, fagiolo di terra, pisello di terra.

Semi essiccati**Intervallo di composizione tipico**

Umidità: 7-11 %
Proteine: > 15 %
Carboidrati: 32-65 %
Zucchero: < 6,0 %
Grassi: 4-7 %
Fibre: 7-31 %

Metalli pesanti

Arsenico: < 0,05 mg/kg
Cadmio: < 0,02 mg/kg
Piombo: < 0,05 mg/kg
Mercurio: < 0,01 mg/kg

Micotossine

Somma di aflatossine (B1+B2+G1+G2): < 4 µg/kg
Aflatoxina B1: < 2 µg/kg
Somma di aflatossine (B1+B2+B3): < 60 µg/kg
Deossinivalenolo: < 0,1 mg/kg
Ocratossina A: < 0,5 µg/kg
Zearalenone: < 0,1 mg/kg

Altri contaminanti o fattori antinutrienti

Acido cianidrico (compreso l'acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici): < 15 mg/kg

Criteri microbiologici

Spore mesofile aerobie: < 1 spora/g
Alicyclobacillus: non rilevato in 10 g
Bacillus cereus presunto: < 10 CFU/g
Coliformi: < 10 CFU/g
E. coli: < 10 CFU/g
Salmonella: non rilevata in 25 g
Staphylococcus aureus: < 10 CFU/g
Conteggio totale su piastra: < 5 000 CFU/g
Lieviti e muffe: < 100 CFU/g

Farina di semi essiccati**Intervallo di composizione tipico**

Umidità: 4-7 %
Proteine: > 15 %
Carboidrati: 55-75 %
Zucchero: < 20 %
Grassi: 4-9 %
Fibre: 10-30 %

Metalli pesanti

Arsenico: < 0,05 mg/kg
 Cadmio: < 0,02 mg/kg
 Piombo: < 0,05 mg/kg
 Mercurio: < 0,01 mg/kg

Micotossine

Somma di aflatossine (B1+B2+G1+G2): < 4 µg/kg
 Aflatoxina B1: < 2 µg/kg
 Somma di aflatossine (B1+B2+B3): < 60 µg/kg
 Deossivalenolo: < 0,1 mg/kg
 Ocratossina A: < 0,5 µg/kg
 Zearalenone: < 0,1 mg/kg

Altri contaminanti o fattori antinutrienti

Acido cianidrico (compreso l'acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici): < 10 mg/kg
 Acido fitico: < 0,01 g/100 g

Criteri microbiologici

Spore mesofile aerobie: < 1 spora/g
Alicyclobacillus: non rilevato in 10 g
Bacillus cereus presunto: < 10 CFU/g
 Coliformi: < 10 CFU/g
E. coli: < 10 CFU/g
Salmonella: non rilevata in 25 g
Staphylococcus aureus: < 10 CFU/g
 Conteggio totale su piastra: < 1 000 CFU/g
 Lieviti e muffe: < 100 CFU/g

CFU: unità formanti colonie»